

Cuneo, lì 28/01/2019

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 03/2019

INAIL: DIFFERITI I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL PREMIO 2018/2019

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la revisione delle tariffe INAIL che comporterà, per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, una **riduzione generalizzata dei costi dei premi** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per consentire l'adeguamento alle nuove tariffe, l'INAIL - con circolare n. 1 del 11 gennaio 2019 - ha disposto, esclusivamente per l'anno 2019, il **rinvio dei termini** per i principali adempimenti connessi all'autoliquidazione del premio; lo slittamento deriva dal fatto che l'Istituto avrà tempo sino al 31 marzo per fornire alle imprese le basi di calcolo, utili al conteggio dei premi assicurativi (tale scadenza è normalmente fissata al 31 dicembre di ogni anno).

Pertanto è **prorogato al 16 maggio 2019** il termine per:

- ✓ l'invio telematico della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, qualora ricorrano le circostanze;
- ✓ la presentazione telematica della **Dichiarazione delle Retribuzioni relativa all'anno 2018**: sono soggette a tale adempimento le **aziende con lavoratori dipendenti** e le **ditte non artigiane senza lavoratori dipendenti tenute al versamento del premio INAIL**;
- ✓ il **versamento in unica soluzione del premio** dovuto per regolazione 2018 (conguaglio anno precedente) e rata 2019 (premio anticipato per l'anno in corso); in caso di richiesta di **pagamento rateizzato**, alla scadenza del **16 maggio** si dovrà procedere al **versamento della prima e della seconda rata dovuta**.

Dal 1° gennaio 2019 la riduzione contributiva prevista per il settore edile non si applica più ai premi assicurativi Inail, mentre resta confermata l'applicazione della riduzione alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%.